



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2023

### Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **21:20** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Isa Luchi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere		A
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere	P	
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere	P	
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere	P	
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			14	3

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: GIORNI LEONARDO, PECORINI DANIELE, CIATTINI BRUNO

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it);

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO quanto riscontrato, in termini di importi, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione, come da Allegato A alla presente deliberazione relativo al riepilogo delle poste ancora in essere sia per quanto concerne le sanzioni al CDS sia per quanto concerne le imposte comunali tributarie;

PRESO ATTO che gli allegati nominativi delle poste debitorie sono depositate agli atti dell'ufficio tributi, per ragioni di tutela della riservatezza degli interessati;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, **la non applicazione** dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "*Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento nonché responsabile dell'istruttoria del presente atto è il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Isa Luchi;

UDITA l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco, che cede la parola al Sig. Antonini Edoardo per l'illustrazione del punto in oggetto;

PRESO ATTO che è entrato in aula il Consigliere Brotini;

UDITO l'intervento del Consigliere Ciattini;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Rovai;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Irrati;

PRESO ATTO che è entrato in aula il Consigliere Tanganelli;

UDITE le dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri Innocenti e Ciattini;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- a) Responsabile del servizio (Settore 1 – Finanziario e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

favorevoli n. 11 (Sindaco, Brotini, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico; Rovai – PCI);

contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier - Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);

astenuti n. 0;

## DELIBERA

1. di **NON APPLICARE**, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di INVIARE COPIA del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di DARE NOTIZIA sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 11 (Sindaco, Brotini, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico; Rovai – PCI); contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier - Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Rossetti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Isa Luchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*